

Ulteriore pronuncia favorevole per gli IdR dalla Corte di Cassazione

Con propria ordinanza (n.4124/2023) la Corte di Cassazione è tornata sulla questione del precariato degli insegnanti di religione, confermando la linea giurisprudenziale favorevole.

La Suprema Corte, anche richiamando precedenti principi, afferma che: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, (...) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».

La Suprema Corte ribadisce, quindi, che l'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine è la conseguenza della mancata indizione del concorso e/o procedura straordinaria, indispensabili per poter dare attuazione alle assunzioni a tempo indeterminato.

Il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato al risarcimento del danno per quasi un milione di euro, oltre alle spese per competenze professionali e spese generali (15%).

Lo Snadir si è impegnato in questi anni affinché si potesse giungere ad una soluzione rispettosa dell'anzianità di servizio nel frattempo maturata per migliaia di insegnanti precari di religione. L'art.47, comma 9 del D.L. 36/2022 (https://www.snadir.it/archivio-nazionale/documenti?id=9058) ha recepito questa indicazione, riconoscendo anche per i docenti di religione precari con almeno 36 mesi di servizio una procedura straordinaria con la prova orale didattico metodologica per l'assunzione in ruolo e le relative graduatorie fino a totale esaurimento. Il D.L. 198/2022 all'art.5, comma ha riallineato i due trienni di riferimento per le assunzioni in ruolo a quello della procedura straordinaria e ha prorogato al 2023 l'indizione dei due bandi, ordinario e straordinario.

Attendiamo, assieme alle altre sigle sindacali, di essere nuovamente convocati dal Ministero per definire il percorso che porterà ad una progressiva e definitiva cancellazione del precariato.

Per informazioni su questa tipologia di ricorso, puoi scrivere l'indirizzo email dedicato ricorsi@snadir.it (mailto:ricorsi@snadir.it)

Snadir - Professione i.r. - 13 febbraio 2023 - h.10,50 (https://archivio.snadir.it/documents/)